

Argomento: AIPB: Si parla di Noi

# Fisco. Riforma dei trust il volano dell'Italia per essere attraente

La tassazione bloccata in entrata può fare la differenza per i grandi patrimoni

**Antonio Criscione**

Con la riforma fiscale, nuove opportunità per la pianificazione patrimoniale. La bozza di Schema Dlgs in discussione in Commissione Finanze alla Camera e al Senato, mira a facilitare la gestione dei patrimoni e delle successioni, promuovendo al contempo stabilità e crescita economica. In particolare gli interventi di interesse per chi gestisce patrimoni riguardano la fiscalità dei Trust, i benefici fiscali in caso di trasferimento del controllo di società agli eredi familiari e di quote sociali o azioni a favore dei discendenti e del coniuge e la capacità contributiva dei chiamati all'eredità. Come spiega Antonella Massari, segretario Generale Associazione italiana Private Banking (Aipb): «La bozza di Dlgs fornisce precisazioni tecniche utili per fare chiarezza normativa e ridurre il possibile contenzioso con l'obiettivo di agevolare i passaggi generazionali e garantire la continuità e la crescita delle attività imprenditoriali e patrimoniali». E i miglioramenti sotto questo profilo per Massari possono incentivare investimenti e trasferimenti di capitali, creando un ambiente favorevole per la crescita economica.

E come aggiunge l'avvocato Giuliano Foglia, Managing Partner di Foglia & Partners: «Oltre al regime di cui all'art. 24-bis del Tuir, in base al quale i neo-residenti possono assoggettare ad un'imposta sostitutiva pari a 100.000 euro i redditi di fonte estera (si veda Plus24 della scorsa settimana, ndr), i possessori di grandi patrimoni guardano con molto interesse all'Italia anche per il regime fiscale del passaggio generazionale». Se, infatti, il regime ex 24-bis garantisce anche l'esenzione dalle imposte di successione e donazione sui beni esistenti all'estero, per quanto

riguarda i beni in Italia le aliquote restano attrattive, visto che in Europa le aliquote su ingenti patrimoni si attestano mediamente tra il 35 ed il 40%, arrivando anche al 60%, mentre da noi il regime ordinario prevede tre aliquote ben più basse, del 4, 6 e 8 per cento.

Per quanto riguarda il Trust, Foglia spiega che in aggiunta al "consolidato" meccanismo per il quale la tassazione avviene al momento del trasferimento dei beni del Trust ai beneficiari, le regole previste dal Governo: «Permettono che il disponente (o il trustee in caso di Trust testamentario) possa optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni in Trust (ovvero all'apertura della successione), senza quindi attendere il successivo trasferimento al beneficiario, determinando la base imponibile, le aliquote e le franchigie con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento (o all'apertura della successione)». In pratica, anche se ci fosse un aumento delle aliquote dell'imposta di successione, il carico fiscale resterebbe "congelato" al

momento del conferimento. «Tenendo in debita considerazione – commenta Foglia – le peculiarità del trust, in grado di interporre un intervallo temporale tra lo sposamento del disponente e la materiale apprensione dei beni e dei diritti da parte del beneficiario (il tempo in cui i beni sono custoditi dal trustee), la possibilità in commento assume una certa rilevanza nell'ottica della pianificazione successoria».

Un altro vantaggio del sistema Italia è che ormai da noi il Trust è un istituto codificato e sul quale comincia ad esserci una solida base giuridica di riferimento. «L'Italia, sia alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia del 2022 sia mediante la nuova norma, come oggi prevista nella bozza del decreto delegato – conclude Foglia –, è uno dei pochi paesi continentali in Europa che, oltre a riconoscere il Trust, ha delle regole già ad oggi sufficientemente chiare per dare una ragionevole certezza su come operare. Anche questo è un elemento di attrazione per i neoresidenti che vengono in Italia, i quali, oltre a avere il beneficio fiscale, hanno la possibilità di pianificare con efficienza il passaggio patrimoniale».

Certo per i neoresidenti il sistema italiano, in particolare il regime ex 24-bis può comportare qualche difficoltà con i paesi di origine. La dottoressa Giovanna Costa, dottore commercialista di Foglia & Partners, infatti afferma: «Ai fini delle imposte sulle successioni, il regime di cui all'art. 24-bis potrebbe comportare riflessi nei paesi esteri in cui sono localizzati i beni oggetto di donazione o successione ed un'analisi deve essere effettuata caso per caso. Ciò in quanto l'eventuale residenza italiana nell'ambito del regime della flat tax potrebbe essere, invece, sconosciuto dallo stato estero. Questo è ad esempio il caso della Francia con la quale l'Italia ha concluso una delle sette convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia successoria, ma che esclude dal suo ambito di applicazione i residenti italiani che sono assoggettati al tributo successorio solo per i beni situati in Italia».

## BENEFICI PER LE AZIENDE

### I trasferimenti

La riforma fiscale in corso di attuazione prevede anche disposizioni agevolative per i trasferimenti di azienda (o rami d'azienda) o di partecipazioni a favore del coniuge o dei discendenti (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990). Se fosse confermato il testo del Governo, per il trasferimento di partecipazioni, sarebbe esplicitamente richiesto il solo mantenimento del controllo per il quinquennio, senza vincolare l'agevolazione al concreto svolgimento di un'attività d'impresa, includendovi anche le c.d. "casseforti di famiglia".

© RIPRODUZIONE RISERVATA